



## IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 28 del mese di settembre 2015 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

**Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara** - Presidente

**Prof. Avv. Daniele Piva** - Componente Relatore

**Prof. Avv. Fabio Iudica** - Componente

per decidere in ordine al deferimento nei confronti della sig.ra **Valentina Mambretti** (tessera FISE 007447/B)

### Premesso che

- su segnalazione della Big Jump srls, in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott. Giuseppe Chimirri, con atto depositato il 21 luglio 2015, veniva deferita a giudizio dinanzi a codesto Tribunale la sig.ra Valentina Mambretti per mancata corresponsione, quale responsabile del Comitato Organizzatore della tappa del circuito di eccellenza tenutosi in Truccazzano (MI), presso le scuderie del Leon d'oro soc. coop. Sport, di premi vinti per € 2.500,00 asseritamente compensati *con il debito del sig. Bruno Chimirri in proprio e non quale socio della Big Jump* per violazione dell'art. 1 Regolamento di Giustizia;
- visto l'art. 47, comma 1, R.G. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data odierna, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;
- all'udienza odierna è comparso il Procuratore Federale, il quale si è riportato a quanto indicato nell'atto di incolpazione, chiedendo all'applicazione della censura con diffida, nonché il difensore dell'incolpata, il quale, riportandosi alla memoria in atti, ha chiesto il proscioglimento perché l'illecito non sussiste.

### Rilevato che

- dalla documentazione in atti, inclusi quelli prodotti dal difensore dell'incolpata, risulta che:
- il credito asseritamente vantato dalla sig.ra Mambretti:
  - a) è tuttora *sub iudice*, attesa la mera presentazione di un ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Milano;
  - b) si riferisce a soggetto diverso (Associazione Equestre Chimirri Srl) dal sig. Bruno Chimirri, avente, quest'ultimo, incontestabilmente diritto alla riscossione del premio di gara di cui in premessa;



Federazione Italiana Sport Equestri

c) si assume comunque maturato dall'incolpata in una veste senz'altro diversa da quella che assume rilievo in questa sede e per la quale è intervenuto deferimento (responsabile del Comitato Organizzatore della tappa del circuito di eccellenza tenutosi presso le scuderie del Leon d'oro soc. coop. Sport);

- i cavalli vincitori (Larissa della Verdina, Tower Mouche e The D'Acheronte) sono anch'essi di proprietà di società diversa da quella asseritamente debitrice (specificamente, della Big Jump srls);
- non sussistono, pertanto, i requisiti dell'art. 1243 c.c., invocato dallo stesso difensore dell'incolpata, secondo cui *"la compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili"*;
- i montepremi del predetto circuito di eccellenza risultano determinati sulla base di contributi federali aventi un vincolo di destinazione specifica che, in ogni caso, non può essere unilateralmente violato dal comitato organizzatore che li riceve;

**P.Q.M.**

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. visti gli artt. 1, 6 comma 1 lett. c) R.G. nonché l'art. 10 Statuto Federale, ritenuta congrua la richiesta della Procura

**applica**

alla sig.ra **Valentina Mambretti** la sanzione della **censura con diffida**, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e alla sig.ra Valentina Mambretti, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 28 settembre 2015.

**PRESIDENTE:** F.to Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

**RELATORE:** F.to Prof. Avv. Daniele Piva

**CONSIGLIERE:** F.to Prof. Avv. Fabio Iudica